



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

115/2014
Settembre/5/2014 (*)
Napoli 9 Settembre 2014

Con la Risoluzione n°71 del 24 Luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate ritorna sulla questione della prova delle cessioni intracomunitarie di beni al fine di poter applicare il regime previsto dall'art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993. L'Amministrazione Finanziaria ribadisce la possibilità, in capo al cedente nazionale, di provare la cessione con altri mezzi di prova, diversi dal CMR cartaceo o elettronico, dall'insieme dei quali si possano però ricavare i dati in questo contenuti.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. 331 del 1993, costituiscono **operazioni non imponibili** le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d'imposta. **L'effettiva movimentazione** del bene dall'Italia ad un altro Stato membro rappresenta una tra le **condizioni necessarie** per l'applicazione del **regime di non imponibilità** di cui al citato articolo 41.

Le ulteriori condizioni sono:

- **l'onerosità** dell'operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale;
- **l'acquisizione**, da parte del cessionario comunitario, **della proprietà** o di altro diritto reale sul bene.

In tema di **prova della movimentazione del bene** dallo Stato di partenza del bene allo Stato di destino, la Direttiva 2006/112/CE non conferisce alcuna indicazione circa la forma e la tipologia della stessa lasciando, invece, che siano gli Stati membri a definire ciò, nel momento in cui fissano le condizioni e i requisiti per l'applicazione del regime di non imponibilità.

Ecco il motivo per cui si sono create delle enormi incertezze circa l'esatta individuazione degli elementi di prova che dimostrino l'effettiva movimentazione delle merci e, quindi, l'effettiva uscita dal territorio nazionale di merci destinate ad altri Paesi europei.

La prassi amministrativa ha fornito alcuni chiarimenti in merito.

In primo luogo, l'amministrazione ha stabilito che **può costituire prova idonea dell'uscita del bene dal territorio dello Stato "l'esibizione del documento di trasporto,** da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario".

In particolare, **l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 19/E del 25.03.2013,** ha dichiarato che **il CMR (id: lettera di vettura internazionale) elettronico o cartaceo costituisce un mezzo di prova** idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale. Da tale ultimo documento, infatti, si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario.

Nelle ipotesi in cui il cedente non abbia provveduto direttamente al trasporto e non sia in grado pertanto di reperire il documento relativo, l'Amministrazione Finanziaria ha stabilito il principio per cui **la prova del trasferimento del bene "può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".**

Orbene, nel caso prospettato nell'istanza di interpello cui consegue la **Risoluzione n° 71 del 24 luglio 2014,** l'Amministrazione Finanziaria, in risposta ad un contribuente (società di leasing) che chiedeva di conoscere l'esatta modalità per assolvere alla prova dell'avvenuto trasferimento fisico di una imbarcazione da diporto dall'Italia allo Stato francese, **ha ribadito** che, con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, dai documenti di prassi emergono **due principi:**

1) quando non è possibile esibire il **documento di trasporto** sono ammissibili **altri mezzi di prova** idonei;

2) la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da **un insieme di documenti da cui si ricava**, con sufficiente evidenza, **che il bene è stato trasferito** dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.

In applicazione dei predetti principi, il contribuente, può fornire la prova in argomento attraverso **l'esibizione della seguente documentazione**:

a) **fattura di vendita** dell'imbarcazione;

b) **documentazione bancaria** dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione effettuata;

c) contratti attestanti gli **impegni intrapresi tra le parti** che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria;

d) **documentazione commerciale** che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;

e) documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente della imbarcazione dal registro italiano;

f) documento da cui risulti la avvenuta iscrizione della imbarcazione nel registro francese;

g) **elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (id: Intrastat)**.

In chiusura, l'Agencia, con lo stesso documento, conferma che **il cedente nazionale** – pur non essendo tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione dei beni dopo la consegna al cessionario o al suo vettore – **deve comunque verificare l'affidabilità della controparte** impiegando l'ordinaria diligenza dell'operatore commerciale, **anche al fine di non incorrere in eventuali frodi fiscali**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN